

- una copia del documento T5 emesso dalle autorità greche e timbrato dallo Stato membro di destinazione ;
- una dichiarazione del richiedente in cui si certifica che i prodotti della spedizione sono originari della Grecia.

3. L'autorità greca competente decide sulla ricevibilità delle domande.

### Articolo 3

1. L'importo dell'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è fissato a 4,830 ECU/100 kg (peso netto) per le spedizioni effettuate nel 1995.

2. Il tasso applicabile per la conversione in dracme greche dell'indennità speciale temporanea è pari al tasso di conversione agricolo vigente alla data di rilascio del documento T5 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), quinto trattino.

Qualora tale data cada nel mese di gennaio 1995, l'importo di cui al paragrafo 1 è pari a 4 ECU.

3. Il pagamento dell'indennità speciale temporanea deve avvenire entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda, sempre che questa sia stata dichiarata ricevibile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1995.

### Articolo 4

L'esecuzione dei controlli relativi alla concessione dell'indennità speciale temporanea incombe alle autorità greche competenti.

### Articolo 5

1. Qualora un'indennità speciale temporanea sia stata corrisposta indebitamente, le autorità greche competenti provvedono a recuperare gli importi versati, maggiorati di un interesse applicabile alla data del versamento fino alla data dell'effettivo recupero e, in caso di grave irregolarità, di una penale pari agli importi indebitamente versati. Il tasso da utilizzare per il calcolo dell'interesse è quello previsto dalla legislazione greca per analoghe operazioni di recupero.

2. Gli importi recuperati dall'indennità speciale temporanea ed eventualmente degli interessi e della penale vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, che li dedurranno dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

### Articolo 6

L'autorità greca competente comunica alla Commissione, entro il 31 agosto 1995, i quantitativi globali di prodotti che formano oggetto di domande ricevibili ai sensi del presente regolamento, suddivisi per prodotto, mezzo di trasporto e Stato membro destinatario.

### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*